

senteranno ogni semestre i loro repertorii al ricevitore del registro del rispettivo distretto. Il ricevitore apporrà il *visto* al repertorio, enunciando il numero degli atti iscritti o dichiarando che non ha avuto luogo alcuna iscrizione. La presentazione dei repertorii dovrà farsi entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno, sotto la pena di cinque lire per ogni dieci giorni di ritardo. Le decine di giorni incominciate si considereranno compiute per l'applicazione di detta pena. »

Qualcuno della Commissione osservò che, tenendo ferma la disposizione di questo articolo, poteva accadere che l'ufficiale obbligato alla presentazione del repertorio seguitasse ad essere in ritardo per un tempo indefinito, nel qual caso non aveva da pagare che cinque lire ogni dieci giorni, i quali dieci giorni si moltiplicavano di tanto di quanto si sarebbe prolungato il suo ritardo. Dissero dunque che era conveniente stabilire qualche pena più grave che eccitasse necessariamente l'ufficiale all'adempimento del suo dovere, e perciò fu concessa la facoltà al presidente del tribunale di sospendere questi ufficiali che sono ad esso sottoposti.

L'onorevole guardasigilli trova che questa pena è abbastanza grave per non essere attribuita al presidente. Veramente non sarebbe applicata che quando l'ufficiale avesse già subito la pena della multa di lire cinque; ma se l'onorevole guardasigilli crede che invece questa facoltà si debba dare al ministro, non ho difficoltà d'accettare la sua proposta. Allora dovrebbe dirsi: « Il ricevitore del registro dovrà darne partecipazione al ministro. »

DE FILIPPO, *ministro di grazia e giustizia*. Io ho fatto la sopraesposta osservazione nello scopo di mettere questa legge in armonia coll'ordinamento giudiziario. Perciò, accettando le dichiarazioni dell'onorevole relatore, il quale nel fondo conviene precisamente con me, farei una distinzione, e stabilirei che pei cancellieri e vice-cancellieri la sospensione s'infligga dal ministro, e per gli uscieri si possa fare dal presidente della Corte di appello. Se non dispiacesse alla Camera, amerei che l'articolo fosse compilato in questo senso. A ciò credo che la Camera potrebbe facilmente acconsentire, perchè si tratta di stabilire, lo ripeto, una perfetta armonia tra questa legge e l'ordinamento giudiziario.

CURTI. Poichè veggio che all'articolo 7 è comminata una pena gravissima tanto pei notai e cancellieri quanto per gli uscieri i quali siano in ritardo, crederei che sarebbe opportuno, anzi che fosse di tutta giustizia, che si avesse almeno a portare qualche guarentigia a questi signori che sono in qualche modo minacciati, perchè possano giustificare all'uopo, in tempo, la presentazione dei loro repertorii. Dico questo perchè è avvenuto più di una volta il caso che i ricevitori si sono recusati di rilasciare la ricevuta dei repertorii, ed in tal caso coloro che vennero chiamati in respon-

sabilità non potevano giustificare di aver presentato codesti repertorii.

Quindi domanderei che a codesto articolo si dovesse aggiungere anche una clausola per la quale si obbligassero i ricevitori a rilasciare le rispettive ricevute.

Non ho poi bene inteso quanto ha detto l'onorevole ministro guardasigilli, perchè la sua voce non è giunta infino a me; ma io credo, per avventura, di potere indovinare il senso delle sue parole. Egli ha voluto, parmi, appuntare il modo con cui è tenorizzato l'articolo, avendo detto che la clausola *dovrà procedere a sospendere d'ufficio* sia di soverchio assoluta. La parola *dovrà*, infatti, esclude assolutamente la facoltà, ed implica necessariamente l'obbligo di sospendere. Ora codesta formula sarebbe così contraria alla equità ed alla giustizia, così contraria allo spirito perfino che regola tutte le nostre leggi, e che regola più che altro l'amministrazione stessa della giustizia, che io chieggo che, invece della parola *dovrà*, si abbia a dire *potrà*, perchè la parola *potrà* sottintende il concetto facoltativo e che si abbia almeno da far precedere una procedura, che, cioè, si abbia da sentire l'individuo contro cui si deve comminare la pena, e si debbano udire dapprima le di lui giustificazioni. Epperò farei due proposizioni: la prima, che si facesse un obbligo ai ricevitori del rilascio delle ricevute dei repertorii quando vengono consegnati; e la seconda che si sostituisse la parola *potrà* alla parola *dovrà* dell'ultimo inciso di quest'articolo, aggiungendo altresì: *previo averli uditi nelle loro giustificazioni*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CORSI, *relatore*. Quanto alla prima parte dell'emendamento proposto dall'onorevole Curti, io non so se in pratica oggi gli uffici di registro rilascino ricevute; io suppongo che le rilascino. Non trovo ragione perchè l'ufficio del registro debba negare di aver ricevuto il repertorio.

Quindi mi pare che sia una cosa superflua il determinarlo precisamente nella legge. Quanto al mettere la parola *potrà* invece di *dovrà*, converrebbe prima di tutto intenderci col ministro guardasigilli sopra la formola dell'articolo, che io proporrei in questi termini:

« Trascorso il quale, il ricevitore del registro dovrà darne partecipazione al presidente del tribunale dal quale dipendono, che dovrà procedere a provocarne la sospensione. »

Se intendesse aggiungere *dell'autorità competente*, non avrei difficoltà, ma s'intende che, dicendo *provocarne*, vuol dire che deve venire dall'autorità competente.

Quanto poi al dire *potrà* invece di *dovrà*, io troverei questa difficoltà: se si dice che è in facoltà del presidente di provocare o no la destituzione, egli comincia